

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo unificato



8448 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -  
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -  
Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -  
Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -  
Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Oggetto

ALTRE IPOTESI  
RAPPORTO  
PRIVATO

Ud. 13/01/2021 - CC

Car. 8448  
R.G.N. 12125/2019

Rep. @.1.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12125-2019 proposto da:

(omissis) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

g.m.

- *ricorrente* -

**contro**

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 929/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/01/2019;

163  
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.  
ALFONSINA DE FELICE.

*Handwritten mark*

**RILEVATO CHE:**

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto la domanda di (omissis) (omissis), dipendente della " (omissis) " in gestione della Società (omissis) s.r.l. in liquidazione, diretta al riconoscimento delle differenze retributive maturate nei confronti della società per l'attività lavorativa svolta presso la predetta struttura ricettiva, con inquadramento nel IV livello del CCNL Turismo pubblici esercizi;

la società (omissis) s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso davanti alla Corte d'appello di Messina avverso la sentenza di primo grado, deducendo l'estinzione *ipso iure* del giudizio, per non avere il primo giudice dichiarato l'interruzione dello stesso dal giorno del decesso del procuratore costituito dell'originario ricorrente (avv. (omissis)), nonché la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti di causa, ivi compresa la CTU perché redatta e depositata dopo il decesso dell'avvocato;

la Corte territoriale ha stabilito, quanto alla CTU, che il consulente tecnico aveva assunto l'incarico prima della morte dell'avv. (omissis) e, quanto all'esito complessivo del giudizio, che la richiesta di prosecuzione dello stesso formulata nell'immediatezza del decesso del precedente procuratore da parte dei nuovi procuratori nominati da (omissis), costituiva atto idoneo a precludere l'effetto estintivo del processo invocato dalla società appellante;

la cassazione della sentenza è domandata dalla società (omissis) s.r.l. in liquidazione, sulla base di un unico motivo;

(omissis) ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

**CONSIDERATO CHE:**

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione degli artt. 301 e 305 cod. proc. civ.";

sostiene l'esistenza di una presunzione di conoscenza del decesso, avvalorata da circostanze rimaste incontestate, quale quella per cui era noto

Atto

che gli avvocati subentranti (e lo stesso odierno controricorrente) avevano partecipato alle esequie dell'avvocato <sup>(omissis)</sup> e che, pertanto, il giudice del merito avrebbe avuto a sua disposizione tutti gli elementi di fatto per dichiarare l'interruzione automatica del giudizio;

il motivo è infondato;

la deduzione ivi contenuta non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale "La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irrualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma esclusivamente dalla parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza" (Cass. n. 1574 del 2020);

la censura non coglie nel segno neppure quanto alle circostanze rilevanti ai fini del raggiungimento della prova legale dell'evento, e alla idoneità delle stesse a dar luogo all'interruzione del processo;

questa Corte ha affermato in proposito che detta prova legale non può che conseguire da fatti scaturenti da atti muniti di fede privilegiata e non può essere dedotta da conoscenze di fatto che, qualora altrimenti acquisite non siano specificamente comprovate, con riferimento tanto all'evento asseritamente interruttivo quanto al processo nel quale si pretende che questo espliciti i suoi effetti;

"In tema d'interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo

Atti

specifico processo nel quale esso deve esplicitare i suoi effetti” (Così Cass. n. 10594 del 2019);

nel caso in esame, le doglianze formulate dalla società ricorrente rimangono su un piano di assoluta genericità, e non si palesano idonee a contestare tali principi;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 13 gennaio 2021

Il Presidente  
Adriana Doronzo



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo EATILISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 13.01.2021

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo EATILISTA

